



Comune di Santa Croce sull'Arno

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 262 del 29-12-2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE "AQUATEMPRA S.S.D.A.R.L." DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI FUCECCHIO E DI SANTA CROCE SULL'ARNO – PROROGA FINO AL 30.06.2023.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nominativo	Referenza	Presente	Assenti
DEIDDA GIULIA	SINDACO	X	
BALDACCI MARCO	VICE SINDACO		X
BERTELLI ELISA	ASSESSORE	X	
BOCCIARDI DANIELE	ASSESSORE	X	
BRACCINI NADA	ASSESSORE	X	
COLTELLI SIMONE	ASSESSORE	X	

Assessori Extraconsiliari://

Partecipa il SEGRETARIO ADRIANA VIALE, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Santa Croce sull'Arno detiene, in virtù di quanto originariamente disposto

dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 155 del 04.06.2009, una quota di partecipazione al capitale sociale della Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Aquatempa (di seguito denominata anche “Società” o “Aquatempa S.S.D. a R.L.”), gestore, in regime di “in house providing”, di impianti natatori di proprietà delle amministrazioni comunali socie, ivi inclusa la piscina intercomunale dei Comuni di Fucecchio e di Santa Croce sull'Arno;

- con la Deliberazione n. 65 del 30.12.2019 del Consiglio Comunale di Santa Croce sull'Arno e con la Deliberazione n. 98 adottata in pari data dal Consiglio Comunale di Fucecchio, è stata, nuovamente affidata ad Aquatempa S.s.d.ar.l. sulla scorta dei precedenti analoghi affidamenti e comunque in coerenza con quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, la gestione della predetta piscina intercomunale per il biennio 2020-2021 (termine 31.12.2021) – con facoltà di proroga di un ulteriore anno (termine 31.12.2022) sulla base di una valutazione dell'interesse pubblico alla permanenza del modello di gestione “in house” – al contempo demandando alla Giunta comunale l'approvazione del correlato schema di contratto di servizio da stipulare con il gestore stesso, nel rispetto degli elementi essenziali individuati dal suddetto atto consiliare;

- con la deliberazione n. 65/2019 il Consiglio Comunale di Santa Croce S/A ha demandato alla Giunta Comunale l'approvazione dello schema di contratto di servizio, nel rispetto degli elementi essenziali, approvati con l'atto consiliare, e ha autorizzato il Comune di Fucecchio alla stipula del contratto di servizio, anche a suo nome e per suo conto;

- con la delibera n. 35 del 13.02.2020, in esecuzione della D.C.C. n.98/2019, la Giunta comunale di Fucecchio ha approvato, anche in nome e per conto del Comune di Santa Croce sull'Arno, lo schema di contratto di servizio per la gestione della piscina intercomunale per gli anni 2020-2021, (formalizzato con scrittura privata in data 4.3.2020 -Rep n. 14464/2020);

- con la D.G.C. n. 225 del 29.12.2021 l'Amministrazione ha dato mandato al Comunale di Fucecchio, quale ente capofila, di avvalersi della facoltà di proroga di un ulteriore anno, fino al 31.12.2022, come previsto dalla convenzione in essere ai sensi dell'art.4 della stessa;

VISTI:

- il D.Lgs n. 175/2016 “Testo Unico delle Partecipate” (TUSP) ed il D.Lgs. n. 100/2017 “Correttivo al Testo Unico delle Partecipate”;

- gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

DATO ATTO che:

- Aquatempa è una Società in house a totale partecipazione pubblica dei Comuni di Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, Certaldo, Empoli e San Gimignano, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.leg.vo 127/2016 e modificato con D.leg.vo 100/2017), che opera senza scopo di lucro e svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata;

- la Società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle piscine dei Comuni soci;

- la Società è tenuta ad adattarsi alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società “in house”, affidataria diretta del servizio, consentendo ai soci pubblici di esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

- per le suddette finalità, con deliberazione C.C. n. 55 del 31.11.2018 è stata approvata la proposta di un nuovo statuto (sottoscritto in data 03.12.2018 rep.n.22839/2018) della Società Aquatempa S.s.d.ar.l., al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del D.lgs.

175/2016 "TUSP" (come integrato dal D.Lgs n.100/2017) perché quest'ultima possa essere giuridicamente considerata una società "in house" affidataria diretta del servizio sopra specificato, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la proposta tecnico-economica per la gestione, relativamente al 1° semestre anno 2023 della piscina di proprietà dei Comuni di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno inviata con PEC da "Acquatempra" e pervenuta al protocollo dell'Ente il 12.12.2022, prot. n. 29764/2022;

DATO ATTO che la proposta presentata da Acquatempra si compone di due periodi di affidamento: primo e secondo semestre di gestione dell'anno 2023 e che nella stessa si rappresenta la criticità della valorizzazione dei costi derivanti dalle spese delle utenze e dei costi dei materiali, che di fatto sono difficilmente presumibili, vista la variabilità attuale del mercato;

CONSIDERATO inoltre che la volontà, manifestata dal Comune di Empoli, nell'assemblea dei Soci, di uscire dalla Società entro i primi mesi dell'anno 2023, contribuisce a innalzare i costi indivisibili della gestione degli impianti natatori, rendendo difficilmente sostenibile e congrua la proposta economica relativa al secondo semestre;

CONSIDERATO CHE l'Assemblea dei soci riunitasi in data 19.12.2023, ha espresso le seguenti decisioni:

- proroga di sei mesi dell'affidamento alla Società agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio in essere Rep. n. 14464/2020, in scadenza il 31.12.2022;
- durante il periodo di proroga, valutare una nuova forma di affidamento, orientata, per questo Ente verso la costituzione di una nuova società "in house providing", oppure di una trasformazione della compagine organizzativa e gestionale dell'attuale società, con apertura della medesima a nuovi soci, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs n. 175/2016 "Testo Unico delle Partecipate" (TUSP);

RITENUTA per questa Amministrazione, condizione imprescindibile una forma societaria di governance pubblica, ritenendo che:

- il governo pubblico sia più idoneo per la gestione di un impianto natatorio in quanto garantisce un controllo più qualificato;
- il ricorso ad imprese private in appalto, rappresenterebbe per sua natura, una modalità di affidamento più oneroso, in considerazione dell'eventuale utile che dovrebbe essere valorizzato nel computo economico dell'affidamento;

DATO ATTO che questa Amministrazione, durante la proroga di sei mesi ad Acquatempra, procederà alle necessarie valutazioni tecniche ed economiche finalizzate a:

- costituire una nuova società oppure riorganizzare la compagine aziendale della società medesima, accogliendo anche le istanze di altri Comuni che avessero intenzione di partecipare con propri impianti alla gestione unitaria dei medesimi;
 - affidare alla nuova società la gestione dell'impianto natatorio entro il 1.9.2023;
- anche avvalendosi di un eventuale supporto professionale di apposita società di consulenza;

CONSTATATA altresì, l'impossibilità di procedere nei suddetti tempi ad una nuova procedura di affidamento che riterrebbe necessaria ai sensi del dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, una valutazione della congruità dell'offerta economica presentata dalla società concessionaria dell'impianto;

PRESO ATTO della disponibilità da parte del soggetto gestore ad una proroga di ulteriori sei

mesi, agli stessi patti e condizioni, del contratto di servizio in essere rep. n. 14464/2020, in scadenza il 31.12.2022, fatto salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 14, comma 3, della suddetta Convenzione, in considerazione degli imprevisti che potrebbero verificarsi, a causa delle variabilità del mercato per le spese derivanti dalle utenze e dall'acquisto dei materiali necessari, difficilmente stimabili vista l'attuale situazione emergenziale;

DATO ATTO CHE, durante il periodo di proroga, verrà richiesto all'azienda un un monitoraggio della spesa così come dei ricavi derivanti dalla gestione, che consenta a questa Amministrazione di verificare la situazione economico finanziaria della gestione nonché l'aggiornamento eventuale delle risorse stanziare;

DATO atto altresì,

- che questo Ente ha proceduto, con delibera G.C. n. 261 del 29/12/2022, ad approvare la manovra tariffaria per l'anno 2023, relativamente all'impianto natatorio, procedendo ad aumentare le tariffe dell'anno 2022 del 50% in accordo con il Comune di Fucecchio che ha provveduto nello stesso modo con delibera di Giunta Comunale N. 364 del 28 dicembre 2022;

- che tale manovra determinando per la Società maggiori ricavi da entrata, consente alla medesima di far fronte ad eventuali maggiori spese, anche impreviste che potrebbero realizzarsi durante i primi sei mesi di gestione, consentendo altresì, una maggiore liquidità immediatamente disponibile;

- che tale manovra consente quindi di mantenere le attuali condizioni contrattuali, pur salvaguardando, con maggiori ricavi, l'esposizione dell'Azienda e del Comune di Fucecchio, da eventuali maggiori spese, così come di fatto è avvenuto nella gestione dell'anno 2022;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la continuità della gestione della piscina intercomunale e garantire il servizio pubblico di primario interesse per la collettività di:

- disporre la proroga agli stessi patti e condizioni di ulteriori sei mesi – fino al 30.06.2023 del contratto di servizio in essere – rep. n. 14464/2020 in scadenza il 31.12.2022, così come disposto dal Comune di Fucecchio con delibera di Giunta n. del , dando atto che l'importo del corrispettivo dovuto al gestore sino a tale data risulta già stanziato alla missione 6 programma 01 titolo 1 cap. 20800/10” PISCINA INTERCOMUNALE CONTRIBUTI” , per un importo di € 57.166,00, del bilancio di previsione 2022-2024 -esercizio 2023 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 14 della suddetta convenzione con riferimento all'offerta tecnico-economica proposta da Aquatempra per il primo semestre 2023;
- demandare alla Posizione Organizzativa del Settore 3 U.o. 1 “Servizi istituzionali e alla persona” i conseguenti adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2022-2024, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2022-2024, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2022/2024, immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 14.07.2022, avente ad oggetto “Piano della performance (PDP) e Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 – Assegnazione Obiettivi ai Dirigenti”;
- la Delibera di C.C. n. 41 del 30.06.2022 “Rendiconto di Gestione anno 2021 – Approvazione”;
- la Delibera di C.C n. 81 del 30.11.2022 avente ad oggetto “Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione 2022 – 2024”;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi legalmente resi.

DELIBERA

1. di disporre, al fine di assicurare la continuità della gestione della piscina intercomunale e garantire il servizio pubblico di primario interesse per la collettività, la proroga di ulteriori sei mesi - fino al 30.06.2023 del contratto di servizio in essere - rep. n. 14464/2020 in scadenza il 31.12.2022, dando atto che l'importo del corrispettivo dovuto al gestore sino a tale data risulta già stanziato alla missione 6 programma 01 titolo 1 cap. 20800/10 "PISCINA INTERCOMUNALE CONTRIBUTI" , per un importo di € 57.166,00, del bilancio di previsione 2022-2024 -esercizio 2023 , e tenuto conto di quanto stabilito dall'art 14 della suddetta convenzione con riferimento all'offerta tecnico- economica proposta da Aquatempra per il primo semestre 2023;

2. di demandare alla Posizione Organizzativa del Settore 3 U.o. 1 "Servizi istituzionali e alla persona" i conseguenti adempimenti derivanti dall'adozionedel presente provvedimento;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Con separata ed unanime votazione, al fine di permettere l'urgente attuazione della presente deliberazione nei termini previsti, la Giunta

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
GIULIA DEIDDA	ADRIANA VIALE

Documento informatico sottoscritto con firmadigitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Croce sull'Arno ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.